

**SCHEMA CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE DI CIBI E DI BEVANDE CALDE E FREDE A MEZZO DI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DA ALLOCARE NELLA SEDE COMUNALE DI VIA TIZZONI, AI SENSI DEL DLGS 50/2016. CIG: Z63319F071**

**ART. 1 FINALITA' ED OGGETTO DEL BANDO DI GESTIONE**

L'Amministrazione comunale intende procedere all'affidamento, per un periodo di cinque, della concessione del servizio di somministrazione di cibi e bevande calde e fredde mediante l'installazione, manutenzione e rifornimento di n. 2 distributori automatici da allocare presso la sede Municipale per i dipendenti comunali e per gli eventuali utenti esterni.

**ART. 2 DESCRIZIONE SOMMARIA**

I distributori dovranno garantire a seconda della tipologia, l'erogazione di una o più delle seguenti categorie di prodotti:

- bevande calde
  - *caffè di primaria qualità*
  - *caffè macchiato,*
  - *caffè decaffeinato,*
  - *caffè decaffeinato macchiato,*
  - *orzo,*
  - *cappuccino,*
  - *cappuccino al cioccolato,*
  - *cioccolata,*
  - *latte,*
  - *thè;*
  
- acqua e bevande analcoliche fredde in lattina, tetrapack, bottigliette di PET
  - *acqua oligominerale (naturale, effervescente naturale e/o con aggiunta di anidride carbonica),*
  - *bevande analcoliche;*
  - *succhi di frutta,*
  
- alimenti preconfezionati e /o prodotti snack salati e dolci di vario tipo a titolo esemplificativo: patatine, salatini, crackers e snack salati, snack dolci, biscotti e wafer;
- almeno 1 snack dolce e almeno 1 snack salato "senza glutine";

I prodotti senza glutine dovranno essere presenti nel prontuario dell'Associazione Italiana Celiachia (A.I.C).

Tutti i prodotti messi in vendita devono essere di prima qualità e nel rispetto della normativa vigente in materia.

I distributori automatici dovranno essere dotati di idonea omologazione e marchio CE nonché soddisfare e corrispondere a tutte le prescrizioni previste dalla normativa antinfortunistica e di sicurezza in vigore.

I distributori dovranno essere altresì muniti di gettoniera che accetti tagli di moneta metallica fino almeno a 5 centesimi di euro (€ 0,05) e in grado di erogare il resto; essere predisposti anche per il sistema di pagamento tramite lettori per strumenti elettronici "cash less" (es: chiave/card magnetica ricaricabile ecc.). Il concessionario si occuperà della distribuzione delle chiavette anche mediante la vendita delle stesse direttamente dal distributore automatico.

Il concessionario dovrà provvedere al rifornimento, alla pulizia e alla manutenzione ordinaria dei distributori e dovrà assicurare la rigorosa pulizia interna ed esterna delle apparecchiature tale da garantire un'ottimale condizione igienica delle stesse.

Presso ogni postazione di ristoro si richiede la fornitura di appositi contenitori, per la raccolta dei rifiuti indifferenziati, prodotti a seguito dell'uso degli stessi.

In caso di chiamata per guasto e/o per esaurimento, anche parziale di prodotti e/o ingredienti il concessionario dovrà intervenire tempestivamente entro 48 h ore max dalla chiamata medesima, nelle giornate lavorative e nel rispetto degli orari d'ufficio per tutti i giorni dell'anno e dovrà assicurare in tale orario la reperibilità di un operatore.

Il concessionario dovrà, inoltre, rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che il Sindaco, quale autorità locale di pubblica sicurezza riterrà di imporre nel pubblico interesse.

### **ART: 3 DURATA DEL CONTRATTO**

La presente concessione ha durata di anni 5 a partire dalla data di redazione del contratto.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico e per mancato pagamento del canone di concessione nella misura di 3 mensilità.

Non è consentito il rinnovo; allo scadere del termine concessorio la concessione si intenderà cessata di fatto e di diritto, senza necessità di comunicazione da parte del Concedente.

Allo scadere del termine del periodo concessorio, il Comune di Cernusco s/N valuterà se permangono le condizioni d'interesse pubblico per una nuova concessione, stabilendo al contempo le modalità normative, il canone e le procedure di affidamento.

E' fatta salva la facoltà di recesso anticipato da parte del concessionario, in qualsiasi momento, da comunicarsi tramite PEC o lettera raccomandata almeno 6 mesi della data in cui avrà effetto il recesso.

### **ART. 4 - CANONE DI CONCESSIONE**

Il canone posto a base di gara per il quinquennio è pari a € 1500, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge.

Il **canone verrà corrisposto anticipatamente ogni trimestre** e verrà aggiornato annualmente nella misura dell'indice inflattivo ISTAT dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) riferita all'anno antecedente a quello della data di sottoscrizione dell'atto di concessione, ai sensi della delibera di Giunta C. n. 158 del 21/07/2020.

#### **ART. 5 - CESSIONE DELLA CONCESSIONE - SUBAPPALTO**

Il concessionario non potrà cedere a terzi, in tutto o in parte, la concessione di cui al presente bando. Non è ammesso il subappalto.

Il concessionario non può utilizzare gli impianti per scopi e finalità diversi da quanto stabilito dal presente Capitolato.

#### **ART. 6 – VIGILANZA SUL CONTRATTO**

La competenza a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto spetta al Servizio Patrimonio.

Il Comune effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del gestore che da parte della clientela del pubblico esercizio.

#### **ART. 7 – INADEMPIMENTI E PENALI**

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario.

Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione.

#### **ART. 8 – RISOLUZIONE**

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

#### **ART. 9 – CAUZIONE**

Trattandosi di una concessione di servizi il concessionario dovrà versare al concedente, prima della sottoscrizione della presente concessione, la somma pari al 10% del valore dell'appalto a titolo di deposito cauzionale a garanzia di tutte le obbligazioni, oppure polizza fidejussoria di pari importo, sottoscritta da soggetto abilitato a prestare garanzie agli Enti pubblici, in tal senso la bozza di tale garanzia dovrà essere sottoposta, prima

della sua stipula e prima della sottoscrizione del presente atto, alla approvazione del Settore Gestione e controllo del patrimonio.

La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti clausole:

- a) la garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse,
- b) la garanzia prestata ha efficacia fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità;
- c) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- d) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,
- e) che l'eventuale mancato pagamento di commissioni, premi o supplementi del premio non potrà in nessun caso essere opposto all'Amministrazione appaltante.

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 5 e nel caso in cui vengano applicate le penali di cui all'art. 12. In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa qualora disponga la revoca della concessione per gravi inadempimenti.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

## **ART. 10 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI**

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati allo stesso Comune e a terzi nell'espletamento del servizio.

Il concessionario deve stipulare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un massimale pari a Euro 1.000.000,00.=. (due milioni di euro) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 5. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune.

## **Art.11 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese del contratto, comprese quelle di bollo e di registro, sono a carico del concessionario, oltre alle imposte ed alle tasse afferenti all'esercizio dell'azienda, nessuna esclusa.

#### **ART. 12 – ELEZIONE DOMICILIO**

Per ogni effetto del contratto, il concessionario eleggerà il domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

#### **ART. 13 – RICHIAMI NORMATIVI**

Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

Allegati:

- 1) Modello Domanda
- 2) DGUE

**Responsabile del Procedimento:**

Ing. Marzia Bongiorno

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
GESTIONE E CONTROLLO DEL  
PATRIMONIO – MOBILITÀ**  
*Arch. Marco Acquati*